

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1160-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CAIATI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MACRELLI

Annunziata il 23 settembre 1954

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali

Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — La IV Commissione Finanze e Tesoro, prendendo in esame in sede referente la proposta di legge Macrelli, ha ritenuto valide in sostanza le ragioni che hanno indotto alla presentazione della stessa: ragioni di largo interesse sociale e corrispondenti ad una impostazione concreta del problema relativo alla costruzione ed ampliamento degli impianti necessari al funzionamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Senonchè, tenuto conto delle situazioni di fatto che si sono inserite o sovrapposte a quelle specifiche previste dalla legge 17 luglio 1890 e che trovano rispetto nella legge 3 agosto 1949, n. 589, che ammette contributi a favore delle Istituzioni stesse, essa ha ritenuto di estendere l'agevolazione, prevista dalla proposta Macrelli, della garanzia dello Stato nei mutui con la Cassa depositi e prestiti, in considerazione di un concetto, se pure

più ampio, certo più rispondente ad una situazione oggettiva dalla quale non si può prescindere.

In omaggio a detta considerazione che si richiama alla più ampia visione del problema previsto dal 6° comma dell'articolo 4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, la Commissione ha ritenuto di proporre alla Camera la estensione dei benefici stessi anche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1954, n. 649, che, sempre nell'ambito di istituzione pubblica, accorda contributi, e per ciò stesso agevolazioni, a settori assistenziali non previsti dalla legge base relativa ad opere di interesse degli Enti locali.

Mantenendo fermo il concetto di una rapida messa in moto dell'ingranaggio relativo alla contrazione e al perfezionamento dei mutui, la Commissione ha responsabilmente espresso parere favorevole per quanto alla garanzia dello Stato, provvidenza sino ad oggi

riservata quasi esclusivamente agli Istituti delle case popolari, ma non ha potuto accogliere quanto previsto dall'articolo 5 in relazione ai mutui già contratti dagli Enti locali con la Cassa depositi e prestiti a fini di assistenza e beneficenza.

Le ragioni addotte dal proponente, astrattamente considerate, possono essere degne anche di benevola considerazione, ove si pensi che i comuni potrebbero trarre vantaggio dal disimpegno di oneri già contratti attraverso delegazioni, ma ciò non è sufficiente per determinare l'accoglimento di una innovazione che rappresenterebbe un pregiudizievole

precedente fatalmente richiamabile da altre iniziative e sostanzialmente perturbatore per gli adempimenti che comporterebbe e per tutta una serie di situazioni complesse che creerebbe a danno di un Istituto come la Cassa depositi e prestiti che già è sufficientemente oberata d'impegni ai quali non sempre è in grado di fare fronte.

Ond'è che la Commissione, pur sollecitata dei bisogni delle Istituzioni di beneficenza e di quelle non meno urgenti dei comuni e delle province, ha ritenuto di proporre la soppressione dell'articolo 5.

CAIATI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mutui con contributi erariali già contratti e da contrarsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

ART. 2.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, sono tenute ad affidare il servizio di Tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

ART. 3.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

I mutui con contributo dello Stato da contrarsi ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previste dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni, per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono garantiti dallo Stato.

La medesima disposizione si applica a mutui contratti dalle Istituzioni di assistenza e beneficenza in base al disposto del 5° comma dell'articolo 4 della citata legge 3 agosto 1949 n. 589, modificato con l'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

Identico.

ART. 2.

Le Istituzioni di assistenza e beneficenza che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1 sono tenute ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni.

ART. 3.

Identico.

parte delle predette Istituzioni di assistenza e beneficenza alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

ART. 4.

Ai fini di quanto disposto al precedente articolo, l'intendente di finanza del luogo ove ha sede l'Istituzione di beneficenza è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Istituzione stessa, sulle somme di spettanza di questa, quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento è fatto con mandato di ufficio emesso dall'Intendente di Finanza, che costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'Ente debitore.

ART. 5.

I comuni e le provincie, che abbiano già contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti a favore di Istituzioni di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali a sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono esonerati dalla garanzia prestata per le annualità che scadono dopo l'entrata in vigore della presente legge. La Cassa depositi e prestiti restituirà ai comuni e alle provincie suddette tutte le relative delegazioni e ne darà comunicazione al Ministero dell'interno.

Agli effetti di quanto è disposto dagli articoli 4 e 5 della presente legge, la Cassa depositi e prestiti darà comunicazione dei predetti mutui in corso, al Ministero del tesoro, al Ministero dei lavori pubblici e all'Intendenza di finanza competente.

ART. 4.

Identico.

Soppresso.